

Provincia di Biella

**Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.568 del 12.10.2022**

**Concessione di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, mediante una sorgente in Comune di Pralungo, assentita all'Azienda "Cascina Giocosa di CANOVA Giambattista" con D.D. 12 ottobre 2022 n° 1.568. PRAT. 481BI.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario l'impresa agricola "Cascina Giocosa di CANOVA Giambattista" – (omissis), con sede legale e operativa in Regione Bija n. 61 - 13899 Pralungo (BI);
2. di approvare il disciplinare di concessione, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 22.09.2022 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica, identificata come pratica provinciale: 481BI;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:  
nelle premesse: che il prelievo interessa il corpo idrico GWB-CRN "Cristallino Indifferenziato Nord", mentre il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità ambientale è il Torrente Oropa - Codice: IT0101SS2N352PI;  
all'art. 1: il prelievo di un volume massimo di 80 m<sup>3</sup> annui, pari ad un prelievo medio di 0,0025 l/s d'acqua pubblica, con una portata massima di 0,005 l/s, tramite una sorgente situata sul Foglio 1 - mappale 116 del Comune di Pralungo;  
all'art. 2: l'uso Agricolo;  
all'art. 9: le riserve e le garanzie da osservarsi, in particolare nel caso di cessione della proprietà da parte degli attuali titolari;  
all'art. 11: la durata della concessione, che è di 40 (quaranta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.253 di Rep. del 22 settembre 2022

**ART. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Pralungo, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il Concessionario è tenuto ad applicare, a propria cura e spese in prossimità dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile.

In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità concedente.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si provveda alla chiusura della testata del pozzo e si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il Concessionario deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nell'opera soggetta al disciplinare.

Il Concessionario è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato